



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (DRAGHI)

dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (GIOVANNINI)

e dal Ministro dell'economia e delle finanze (FRANCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 2022

Conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85, recante disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l'accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	15
Disegno di legge	»	26
Testo del decreto-legge	»	27

ONOREVOLI SENATORI. - La rete autostradale italiana è un sistema infrastrutturale articolato e caratterizzato, a causa della particolare orografia del territorio, da un numero di opere d'arte superiore a quello delle altre realtà europee.

La sua lunghezza è di circa 7.400 km, di cui oltre 6.800 in esercizio; su di esso transitano il 90 per cento del trasporto merci via terra e il 25 per cento della mobilità nazionale.

La maggior parte della sua estensione, poco meno di 6.000 km, è affidata a società concessionarie, mentre la restante ad ANAS s.p.a..

La rete a pedaggio è gestita da ventidue società con venticinque rapporti concessori; inoltre, sono state costituite società partecipate pariteticamente da ANAS e regioni, per circa 480 km, e ulteriori società concedenti che operano per la costruzione di autostrade regionali, per 220 km.

Il carattere strategico dell'infrastruttura autostradale, nell'assicurare i collegamenti e la mobilità sul territorio nazionale e, per l'effetto, lo sviluppo e la crescita economica e sociali dei territori, impone, da un lato, di meglio definire i poteri e le facoltà del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in quanto ente concedente della rete autostradale statale, in caso di cessazione del rapporto concessorio per inadempimento del concessionario, integrando la disciplina contenuta nell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e, dall'altro, di accelerare i tempi di realizzazione di importanti interventi infrastrutturali finanziati e già progettati.

Al contempo, la conclusione del procedimento di contestazione per grave inadempimento avviato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nei confronti della società Strada dei Parchi s.p.a., in qualità di concessionaria delle autostrade A24 e A25, impone l'adozione di misure urgenti e necessarie per assicurare la continuità della circolazione lungo dette autostrade in condizioni di sicurezza.

Articolo 1. - (*Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali*)

L'articolo reca disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali.

In particolare, al comma 1, si prevede che, in caso di estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario ai sensi dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'indennizzo previsto dal comma 1 del medesimo articolo 35 è determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, non oltre dodici mesi dall'estinzione della concessione, previa appropriata verifica delle voci di bilancio in coerenza con quanto previsto dall'articolo 176, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e a seguito di asseverazione da parte di una primaria società di revisione.

All'uopo, si ricorda che il sopra menzionato articolo 35 stabilisce che: « In caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse

quelle sottoposte a pedaggio, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento a nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione, ANAS S.p.a., in attuazione dell'articolo 36, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, può assumere la gestione delle medesime, nonché svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di investimento finalizzate alla loro riqualificazione o adeguamento. Sono fatte salve le eventuali disposizioni convenzionali che escludano il riconoscimento di indennizzi in caso di estinzione anticipata del rapporto concessorio, ed è fatta salva la possibilità per ANAS S.p.a., ai fini dello svolgimento delle attività di cui al primo periodo, di acquistare gli eventuali progetti elaborati dal concessionario previo pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati l'oggetto e le modalità di svolgimento della gestione provvisoria assegnata ad ANAS S.p.a. Qualora l'estinzione della concessione derivi da inadempimento del concessionario si applica l'articolo 176, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in sostituzione delle eventuali clausole convenzionali, sostanziali e procedurali, difformi, anche se approvate per legge, da intendersi come nulle ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile, senza che possa operare, per effetto della presente disposizione, alcuna risoluzione di diritto. L'efficacia del provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della concessione non è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'amministrazione concedente delle

somme previste dal citato articolo 176, comma 4, lettera a) ».

Con specifico riguardo alla determinazione dell'indennizzo, l'articolo 176, comma 4, del codice dei contratti pubblici, richiamato dall'articolo 35 sopra menzionato, prevede che spettano al concessionario il valore delle opere realizzate, incrementate degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario.

Infine, al medesimo comma 1, si precisa che è fatto salvo il diritto del concedente al risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento del concessionario, determinato tenendo conto anche delle risultanze delle ispezioni effettuate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, su richiesta del concedente e finalizzate a verificare lo stato di funzionalità dell'infrastruttura autostradale oggetto di concessione. Per quanto concerne le attività ispettive finalizzate a verificare lo stato di funzionalità dell'infrastruttura, si precisa che si tratta di attività dirette ad accertare il buono stato di conservazione dell'infrastruttura e, dunque, l'avvenuta effettuazione degli interventi di messa in sicurezza e di manutenzione della stessa.

Il comma 2 prevede che, in caso di eventuali crediti vantati da ANAS s.p.a., a titolo di prezzo di concessione, nei confronti del concessionario inadempiente, il concedente è autorizzato a trattenere dalle somme dovute l'importo corrispondente a detti crediti che viene versato ad ANAS s.p.a. nei termini e secondo le modalità definite con la medesima società e d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto dei proventi derivanti dalla gestione dell'infrastruttura autostradale da parte di ANAS s.p.a. ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Sulle

somme trattenute non decorrono ulteriori interessi.

Al riguardo, si ricorda che fino al 30 settembre 2012 ANAS s.p.a. ha svolto le funzioni di concedente delle infrastrutture autostradali. Dette funzioni sono state successivamente attribuite al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili giuste le previsioni di cui al combinato disposto dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

Il comma 3 prevede la costituzione, per le finalità di cui al comma 1 (*id est*, determinazione e corresponsione dell'indennizzo eventualmente dovuto al concessionario inadempiente), di un fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile con una dotazione di complessivi 500 milioni di euro nel triennio 2022-2024, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024, cui si provvede ai sensi dell'articolo 4.

Il comma 4 prevede, in relazione agli interventi di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 26 del 25 giugno 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 26 ottobre 2020, la proroga di ulteriori due anni:

a) ovvero fino al 3 agosto 2024, del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, apposta dal medesimo Comitato interministeriale con la delibera n. 88 del 18 novembre 2010, pubblicata nel supplemento ordinario n. 195 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 26 agosto 2011;

b) ovvero fino al 10 dicembre 2024, del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pub-

blica utilità, apposta dal medesimo Comitato interministeriale con la delibera n. 51 del 2 agosto 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2014.

Nel dettaglio, quanto agli interventi previsti dalla delibera del CIPE n. 88 del 2010 si evidenzia che si tratta del completamento del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci) - Latina nord (Borgo Piave), e del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone [CUP: B51B06000390001 collegamento autostradale Roma-Latina - Roma (Tor de' Cenci) - Latina nord (Borgo Piave) - CUP: B21B06000520001 collegamento autostradale Cisterna-Valmontone].

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 167, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, detta delibera recava l'approvazione dei progetti definitivi « con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità », precisandosi che « 1.2 È conseguentemente perfezionata ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato - Regione sulla localizzazione dell'opera. 1.3 Le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cui resta subordinata l'approvazione dei progetti e le raccomandazioni sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera. 1.4 La documentazione relativa alla risoluzione delle interferenze è contenuta negli elaborati progettuali indicati nella prima parte dell'allegato 2 alla presente delibera, mentre la documentazione relativa agli espropri è contenuta negli elaborati progettuali indicati nella seconda parte

del medesimo allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera ».

In esecuzione di detta delibera registrata dalla Corte dei conti il 3 agosto 2011, il termine di adozione dei decreti di esproprio, giuste le previsioni di cui all'articolo 166, comma 4-*bis*, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, veniva fissato con scadenza il 3 agosto 2018 (decorrenza dal 4 agosto 2011 e scadenza il 3 agosto 2018);

Successivamente, con delibera del CIPE n. 41 del 26 aprile 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 6 agosto 2018, veniva disposta una prima proroga di due anni (decorrenza dal 4 agosto 2018 e scadenza il 3 agosto 2020), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 166, comma 4-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità apposta con la delibera n. 88 del 2010.

Infine, con delibera del CIPE n. 26 del 25 giugno 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 26 ottobre 2020, è stata disposta la proroga di ulteriori due anni (decorrenza dal 4 agosto 2020 e scadenza il 3 agosto 2022) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 166, comma 4-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità apposta con la delibera n. 88 del 2010.

Con specifico riguardo, invece, alla delibera del CIPE n. 51 del 2013, si evidenzia che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 167, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché ai sensi dell'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, limitatamente al tratto tra le progressive Km 0+000 e Km 5+400, è stato approvato « con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al successivo punto 2.6, anche

ai fini della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica, della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo dell'intervento "Completamento corridoio tirrenico meridionale A12-Appia e bretella autostradale Cisterna-Valmontone: tratto A12 Roma-Civitavecchia - Roma (Tor de' Cenci)" ».

In esecuzione di detta delibera registrata dalla Corte dei conti, il termine di adozione dei decreti di esproprio, giuste le previsioni di cui all'articolo 166, comma 4-*bis*, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, veniva fissato nel 10 dicembre 2013 (decorrenza dall'11 dicembre 2013 e scadenza il 10 dicembre 2020).

Successivamente, con delibera del CIPE n. 25 del 25 giugno 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 24 ottobre 2020, è stata disposta la proroga di due anni (decorrenza dall'11 dicembre 2020 e scadenza il 10 dicembre 2022), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 166, comma 4-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità apposta con la delibera n. 51 del 2013.

Orbene, ancorché il citato articolo 166, comma 4-*bis*, esplicitamente deroghi alle previsioni di cui all'articolo 13, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, quest'ultima disposizione, come modificata dall'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, prevede una proroga della dichiarazione di pubblica utilità per un periodo complessivo non superiore ai quattro anni.

Di talché, il comma 4 del presente decreto-legge, allo scopo precipuo di ridurre i tempi di attuazione degli interventi di cui alle citate delibere del CIPE n. 88 del 18

novembre 2010 e n. 51 del 2 agosto 2013, nonché di risolvere qualsivoglia dubbio interpretativo in ordine agli effetti della novella del 2022 rispetto alla disciplina contenuta nel codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, prevede *ope legis* la proroga di ulteriori due anni della dichiarazione di pubblica utilità dei citati interventi.

A ciò aggiungasi che l'articolo 2, comma 2-terdecies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, ha previsto che: «Le società di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), numero 4), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che non hanno provveduto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad avviare ovvero a concludere con un provvedimento di aggiudicazione le procedure di gara per l'affidamento delle autostrade di rilevanza regionale, sono sciolte e poste in liquidazione a decorrere dalla medesima data. Per lo svolgimento delle attività liquidatorie, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario liquidatore. Con il decreto di nomina è determinato il compenso spettante al commissario liquidatore sulla base del decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico delle società di cui al primo periodo. Resta ferma l'assegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili delle risorse già destinate alla realizzazione delle infrastrutture di rilevanza regionale di cui al primo periodo e ancora disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da impiegare per le medesime finalità».

In attuazione di detta disposizione, la società Autostrade del Lazio S.p.a., che, ai sensi del sopra menzionato articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 98 del 2011, svolgeva le funzioni di ente concedente per la realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui alle richiamate delibere del CIPE, è stata posta in liquidazione, con conseguente nomina, giusto decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 22 del 31 gennaio 2022, del Commissario liquidatore.

Ne deriva che, per effetto dello scioglimento della citata società e della nomina di un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019, per la realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è attualmente titolare della realizzazione dei seguenti interventi: tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci) – Latina nord (Borgo Piave) e collegamento A12-Appia: tratto A12 Roma-Civitavecchia – Roma (Tor de' Cenci).

In relazione ai citati interventi, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sta effettuando, in collaborazione con la regione Lazio, verifiche finalizzate all'aggiornamento dei progetti, ove necessario, prodromico all'affidamento di detti interventi.

Pertanto, la proroga della dichiarazione di pubblica utilità dei sopra menzionati interventi si rende, vieppiù, necessaria in considerazione dell'attività di verifica in corso, i cui tempi di conclusione non sono compatibili con i termini attualmente previsti per la dichiarazione di pubblica utilità.

Articolo 2. – (*Disposizioni urgenti per la gestione e la sicurezza delle tratte autostradali A24 e A25*)

L'articolo reca disposizioni finalizzate a garantire, a seguito della risoluzione della

convenzione del 18 novembre 2009 sottoscritta tra ANAS s.p.a. e Strada dei Parchi s.p.a., per la gestione in concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25, la continuità e la sicurezza della circolazione lungo dette autostrade, nonché la realizzazione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza, anche antisismica, sulle medesime autostrade.

Al riguardo, si evidenzia che la società Strada dei Parchi s.p.a. è concessionaria della tratta autostradale a pedaggio Roma, l'Aquila, Teramo – diramazione per Torano, Pescara (A24/A25) a seguito di procedura di gara dal 20 dicembre 2001. Le tratte in gestione si estendono per 281,4 km. La scadenza della concessione è attualmente fissata al 31 dicembre 2030.

Il rapporto concessorio è stato modificato e integrato con la Convenzione unica (CU) sottoscritta il 18 novembre 2009, divenuta efficace *ex lege* n. 101 del 2008.

Allo stato, nei confronti del concessionario, pendono due procedimenti amministrativi: quello di aggiornamento del piano economico finanziario (PEF) e il procedimento di contestazione per grave inadempimento.

Quanto al primo procedimento, si evidenzia che l'aggiornamento del rapporto concessorio previsto dall'anno 2014 non si è mai perfezionato poiché le proposte di revisione contrattuale presentate da Strada dei Parchi s.p.a. sono state considerate non accoglibili dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

A seguito del ricorso attivato da Strada dei Parchi s.p.a. per l'accertamento del silenzio inadempimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sulla mancata conclusione del procedimento di approvazione delle proposte di piano economico finanziario (PEF), il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2413 del 2020, in esecuzione della sentenza n. 5330/2018, ha nominato un Commissario *ad acta* assegnandogli l'incarico di portare a compimento il

procedimento relativo al nuovo piano economico finanziario (PEF).

Il Commissario *ad acta* ha quindi sottoposto al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) la proposta di aggiornamento/revisione del piano economico finanziario (PEF) elaborata da Strada dei Parchi s.p.a., ritenendo tale proposta non sostenibile, anche in considerazione degli aumenti tariffari del 15,81 per cento all'anno fino al 2030.

Il CIPESS, nella seduta del 5 maggio 2022, su conforme parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), ha formulato parere non favorevole sulla proposta di aggiornamento/revisione del PEF.

Quanto al secondo procedimento, si osserva che esso scaturisce dalla contestazione di grave inadempimento formalizzata dal concedente con note protocollo n. 33797 del 28 dicembre 2021, protocollo n. 1179 del 28 gennaio 2022 e protocollo n. 5092 del 28 febbraio 2022.

Con nota protocollo n. 5796 del 15 marzo 2022, la società concessionaria ha inviato le proprie controdeduzioni.

Quanto alla violazione degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio, si evidenzia che le procure della Repubblica presso i tribunali di L'Aquila, Teramo, Pescara, Sulmona hanno avviato specifiche indagini nei confronti dei rappresentanti della società concessionaria.

Con decreto della Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 29 del 14 giugno 2022, è stata disposta la risoluzione della convenzione unica.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità in data 7 luglio 2022,

adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stato approvato il sopra menzionato decreto dirigenziale.

Tanto premesso, al comma 1 si prevede che la Convenzione unica del 18 novembre 2009 sottoscritta tra ANAS s.p.a. e Strada dei Parchi s.p.a. per la gestione in concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 è risolta per grave inadempimento del concessionario, Strada dei Parchi s.p.a., sulla base delle motivazioni di cui al decreto della Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 29 del 14 giugno 2022, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 7 luglio 2022. Al contempo, si prevede che il citato decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è, con la presente disposizione, reso immediatamente e definitivamente efficace.

Il medesimo comma 1 stabilisce, infine, che, fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ai sopra menzionati decreti (*id est*, decreto interministeriale e decreto dirigenziale), ancorché non sottoposti a visto e registrazione da parte della Corte dei conti, si applica la disciplina di cui all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

All'uopo, si ricorda che il citato articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in materia di responsabilità erariale, prevede che, limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 30 giugno 2023, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia

di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. Inoltre, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, quarto periodo, della legge n. 20 del 1994, ai fini dell'esercizio dell'azione di responsabilità dinnanzi alla Corte dei conti, la gravità della colpa e ogni conseguente responsabilità sono in ogni caso escluse per ogni profilo se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di rapporti di concessione autostradale, allorché detti decreti siano stati visti e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità svolto su richiesta dell'amministrazione precedente.

Il comma 2 prevede che, in considerazione della retrocessione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in qualità di concedente della rete autostradale, costituita dalle autostrade A24 e A25 e nelle more del trasferimento della titolarità della concessione di detta rete autostradale, alla società *in-house* di cui all'articolo 2, comma 2-*sexies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2023, ANAS s.p.a. assume, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decreto e al fine di assicurare la continuità della circolazione in condizione di sicurezza, la gestione delle sopra menzionate autostrade, provvedendo, altresì, allo svolgimento delle attività di seguito descritte:

a) effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria;

b) completamento degli interventi di cui all'articolo 52-*quinquies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a valere sulle risorse previste dalle citate disposizioni; trattasi di lavori e di interventi di ripristino e messa in sicurezza, anche antisismica, delle tratte autostradali A24 e A25;

c) nei limiti delle risorse allo scopo individuate, effettuazione di ogni ulteriore intervento ritenuto necessario dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ovvero dal Commissario straordinario di cui all'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il richiamato articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al fine di accelerare le attività di messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle autostrade A24 e A25, e il necessario coordinamento dei lavori per l'adeguamento alla normativa tecnica nazionale ed europea, ha previsto la nomina di un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 316 del 21 dicembre 2020, e 23 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n.91 del 19 aprile 2022, si è provveduto alla nomina del citato Commissario.

Il comma 3 reca disposizioni finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività individuate al comma 2, nonché ad assicurare la continuità della circolazione lungo le autostrade A24 e A25, prevedendo che la società ANAS s.p.a.:

a) si avvalga, con rimborso dei relativi oneri e a valere sulle risorse di cui al comma 8, del personale della società Strada dei Parchi s.p.a., nonché delle società Parchi Global Service s.p.a. e Infraengineering

S.r.l., titolare, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, di un contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di dette società e assegnato, alla medesima data, allo svolgimento del servizio autostradale, con esclusione del personale inquadrato come dirigente. ANAS s.p.a. è, altresì, autorizzata ad assumere, nella misura necessaria ad assicurare lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, il personale di cui al primo periodo, che, a tal fine, non è tenuto ad osservare i termini di preavviso previsti in caso di dimissioni volontarie e che viene inquadrato, secondo le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla medesima ANAS, in un livello corrispondente a quello riconosciuto da Strada dei Parchi s.p.a., da Parchi Global Service s.p.a. o da Infraengineering S.r.l., con salvaguardia, ad ogni effetto economico e normativo, dell'anzianità lavorativa maturata presso dette società. All'uopo, si precisa che l'assunzione da parte di detto personale da parte di ANAS s.p.a. costituisce una mera facoltà, il cui esercizio è rimesso alla medesima ANAS s.p.a., qualora ritenga che l'assunzione, in luogo dell'utilizzazione, previo rimborso dei relativi oneri, del personale delle società sopra menzionate, possa meglio rispondere alle esigenze di una gestione più razionale, efficiente ed economica di dette autostrade. Il personale assunto da ANAS s.p.a. è trasferito, con esclusione del diritto d'opzione e fatta salva la possibilità di detto personale di rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma, del codice civile, alla società di cui al articolo 2, comma 2-*sexies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, entro la data indicata con il decreto di cui al comma 2-*septies* del medesimo articolo 2 ovvero, se posteriore, a quella dell'effettivo affidamento a detta società della titolarità della concessione rela-

tiva alla rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25;

b) per l'affidamento delle attività necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto;

c) può effettuare la selezione degli operatori economici affidatari della realizzazione degli interventi di cui al comma 2 di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, anche nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo 54 del citato codice dei contratti, in relazione ai quali non è ancora intervenuta l'aggiudicazione degli appalti basati sui medesimi accordi quadro ovvero non si è provveduto alla loro esecuzione secondo le modalità previste dal citato articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del codice dei contratti pubblici;

d) provvede ad applicare e a riscuotere le tariffe da pedaggio, comprensive del sovrapprezzo di cui all'articolo 1, comma 1021, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e i relativi proventi sono destinati alla copertura dei costi di gestione, nonché all'effettuazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 2. È esclusa ogni ulteriore remunerazione in favore di ANAS s.p.a. per lo svolgimento dell'attività affidate ai sensi del presente articolo.

Al fine di garantire il completo svolgimento delle attività individuate al comma 2, nonché per assicurare la continuità della circolazione lungo le autostrade A24 e A25, il comma 4 stabilisce che la società Strada dei Parchi s.p.a., la società Parchi Global Service s.p.a., la società Infraengineering S.r.l. e la società Toto Holding s.p.a. provvedono a mettere immediatamente a disposizione di ANAS s.p.a. tutta la documentazione, anche tecnica, relativa allo stato di funzionalità delle infrastrutture autostradali e ai programmi di manutenzione in corso di esecuzione, il personale, i beni materiali, ivi compresi i beni immobili, e i beni immateriali necessari per la gestione e la manutenzione ordinaria delle autostrade A24 e A25, nonché a garantire al personale autorizzato da ANAS s.p.a. l'accesso a tutta la documentazione pertinente detenuta da dette società ovvero da altre società controllate dalla società Toto Holding s.p.a. La documentazione e i beni messi a disposizione di ANAS s.p.a. sono analiticamente indicati in appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti delle parti.

Il comma 5 prevede che, in caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 4 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 340 del codice penale ove ne ricorrano i presupposti, la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di un commissario *ad acta* che si sostituisce agli organi di amministrazione delle società di cui al medesimo comma 4 ai fini della messa a disposizione della documentazione, del personale e dei beni indicati nel citato comma 4. Nello svolgimento della propria attività, il commissario *ad acta* può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, che agiscono con i poteri e le facoltà previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e dalle altre di-

sposizioni tributarie, nonché della collaborazione di altri organi dello Stato.

Il comma 6 prevede che, al fine di consentire lo svolgimento da parte di ANAS s.p.a. delle attività di cui al comma 2, nonché per assicurare la continuità della circolazione lungo le autostrade A24 e A25, le prestazioni previste dai contratti stipulati da Strada dei Parchi s.p.a. per la gestione di dette autostrade ovvero per l'effettuazione degli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 2, qualora non già integralmente eseguite alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono rese nei confronti di ANAS s.p.a. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ANAS subentra nei contratti di cui al primo periodo e dalla stessa ritenuti indispensabili.

Il comma 7 prevede che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali provveda, entro il 31 dicembre 2022, ad effettuare ispezioni finalizzate a verificare le condizioni sicurezza dell'intera infrastruttura delle autostrade A24 e A25, informandone il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Il comma 8 individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla lettera *a)* del comma 2, dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 3, nonché dai commi 4 e 6, a valere sui pedaggi riscossi da ANAS s.p.a. ai sensi della lettera *d)* del citato comma 3.

Per l'anno 2022, si prevede, inoltre, il riconoscimento in favore di ANAS s.p.a. di un'anticipazione di euro 60 milioni, che viene dalla medesima società restituita, senza applicazione di interessi, entro sessanta giorni dal trasferimento della titolarità della concessione relativa alla infrastruttura autostradale, costituita dalle autostrade A24 e A25, alla società *in-house* di cui all'articolo 2, comma 2-*sexies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,

n. 156, mediante apposito versamento all'entrata dello Stato, effettuato a valere sui ricavi da pedaggio complessivamente riscossi alla data del citato trasferimento, al netto di quelli impiegati per i costi di gestione di cui al comma 2. Detto importo è riassegnato al fondo di cui all'articolo 1, comma 3.

Il comma 9, in relazione all'indennizzo previsto dal citato articolo 35, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, dispone che lo stesso sia determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto-legge (ovvero entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione - data di risoluzione della concessione - previa asseverazione da parte di una primaria società di revisione e tenuto conto delle risultanze delle attività ispettive svolte dalla Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) ai sensi del comma 7), fermo il diritto al risarcimento del danno causato dal grave inadempimento da parte della società Strada dei Parchi s.p.a. agli obblighi previsti dalla convenzione di concessione.

Il comma 10 prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede a trattenere sull'eventuale indennizzo di cui al comma 9, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, una somma corrispondente all'importo delle rate di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera *c)*, della Convenzione unica del 18 novembre 2009 dovute e non ancora versate da Strada dei Parchi s.p.a. ad ANAS s.p.a. alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il versamento ad ANAS s.p.a. delle somme trattenute ai sensi del primo periodo del presente comma avviene secondo le modalità previste dal suddetto articolo 1, comma 2.

All'uopo, si ricorda che l'articolo 3, comma 3.0, lettera c) della citata Convenzione unica prevede che il concessionario assume l'obbligo di corrispondere al concedente (ovvero ad ANAS s.p.a.) il corrispettivo della concessione, come comprensivo della quota di oneri finanziari da dilazione, del valore di euro 748.862.503,68, attualizzato al 6 per cento, mediante pagamenti annuali (da effettuare entro il 31 marzo di ciascun anno) dell'importo di euro 55.800.000, comprensivo degli interessi da dilazione.

Il comma 11 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 8.

Articolo 3. - (Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR)

Con la disposizione in esame si introducono alcune norme processuali espressamente dedicate alle procedure amministrative che riguardino interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al fine di garantire il rispetto dei termini previsti dal Piano medesimo ed evitare che la durata ordinaria del giudizio possa incidere sul raggiungimento dei citati obiettivi.

Nel dettaglio, al comma 1, si prevede che, qualora risulti che il ricorso abbia ad oggetto una procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, nel caso in cui l'istanza cautelare sia accolta, il tribunale amministrativo regionale è tenuto a fissare la discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data del deposito dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. Nel caso in cui l'istanza cautelare non trovi accoglimento in primo grado e sia riformata dal Consiglio di Stato, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo

regionale per la fissazione dell'udienza di merito. Si precisa che anche in quest'ultima ipotesi è applicabile il primo periodo del presente comma e il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti. Nel caso in cui l'udienza di merito non sia svolta entro i termini previsti dal comma, la misura cautelare perde efficacia. Ne discende che la misura cautelare è efficace al momento della relativa adozione, salvo perdere efficacia nel momento in cui decorre il termine fissato dal medesimo comma.

La scelta di applicare la citata disposizione alla sola ipotesi di accoglimento della misura cautelare è legata al fatto che solo in tale ipotesi si ha una sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica, che invece prosegue in caso di rigetto della relativa istanza.

Con il comma 2 si precisa che, nella decisione cautelare e nel provvedimento di fissazione dell'udienza di merito, il giudice è tenuto a motivare espressamente sulla compatibilità della misura e della data dell'udienza con il rispetto dei termini previsti dal PNRR.

Con il comma 3 è previsto uno specifico obbligo per tutte le amministrazioni parti del giudizio, le quali sono tenute a rappresentare che il ricorso ha ad oggetto una procedura amministrativa che riguarda interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR.

Al comma 4 si prevede un'ipotesi di liti-consorzio necessario, indicandosi le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR come parti necessarie del giudizio. Si precisa che si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato. Con riferimento all'ipotesi in cui non venga chiamata in giudizio una delle parti necessarie del giudizio

si fa espresso riferimento all'applicabilità dello strumento dell'integrazione del contraddittorio previsto dall'articolo 49 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Al comma 5 si precisa che ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applica la riduzione dei termini previsti dall'articolo 119, comma 2, del codice del processo amministrativo, nonché l'articolo 120, comma 9, del medesimo codice, avente ad oggetto la decisione del giudizio nel rito appalti.

Al comma 6 si precisa che le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo.

Al comma 7 si modifica l'articolo 48, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, stabilendosi che l'articolo 125 del codice del processo amministrativo si applica anche nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e relative attività di espropriazione, occupazione e di asservimento, nonché in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le ri-

sorse previste dal PNRR. Si precisa inoltre che in sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR.

Al comma 8 si prevede, con una norma transitoria, che nelle ipotesi in cui, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, la misura cautelare sia già stata concessa, su istanza della pubblica amministrazione o delle altre parti del processo, qualora il ricorso abbia ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi opere o interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, l'udienza per la discussione del merito è anticipata entro il termine del comma 1. In tale ipotesi si applicano le ulteriori disposizioni contenute nel presente articolo.

Articolo 4. - *(Disposizioni finanziarie)*

L'articolo disciplina la copertura finanziaria degli oneri previsti dagli articoli 1 e 2 del presente decreto e quantificati in 160 milioni di euro per l'anno 2022, in 150 milioni di euro per l'anno 2023 e in 250 milioni di euro per l'anno 2024.

Articolo 5. - *(Entrata in vigore)*

La disposizione detta la disciplina relativa all'entrata in vigore.

Articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali)

L'articolo reca disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali.

In particolare, al **comma 1**, si prevede che, in caso di estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario ai sensi dell'articolo 35 del decreto – legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'indennizzo previsto dal comma 1 del medesimo articolo 35 è determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, non oltre dodici mesi dall'estinzione della concessione, previa appropriata verifica delle voci di bilancio in coerenza con quanto previsto dall'articolo 176, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e a seguito di asseverazione da parte di una primaria società di revisione.

Con specifico riguardo alla determinazione dell'indennizzo, l'articolo 176, comma 4, del codice dei contratti, richiamato dall'articolo 35 sopra menzionato, prevede che spettano al concessionario il valore delle opere realizzate, incrementate degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario.

Infine, al medesimo **comma 1**, si precisa che è fatto salvo il diritto del concedente al risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento del concessionario e determinato tenendo conto anche delle risultanze delle ispezioni effettuate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, su richiesta del concedente e finalizzate a verificare lo stato dell'infrastruttura autostradale oggetto di concessione. per quanto concerne le attività ispettive finalizzate a verificare lo stato di funzionalità dell'infrastruttura, si precisa che si tratta di attività dirette ad accertare il buono stato di conservazione dell'infrastruttura e, dunque, l'avvenuta effettuazione degli interventi di messa in sicurezza e di manutenzione della stessa.

Il **comma 2** prevede che, in caso di eventuali crediti vantati da ANAS s.p.a., a titolo di prezzo di concessione, nei confronti del concessionario inadempiente, il concedente è autorizzato a trattenere dalle somme dovute l'importo corrispondente a detti crediti che viene versato ad ANAS s.p.a. nei termini e secondo le modalità definite con la medesima società e d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto dei proventi derivanti dalla gestione dell'infrastruttura autostradale da parte di ANAS s.p.a. ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Sulle somme trattenute non decorrono ulteriori interessi.

Al riguardo, si ricorda che fino al 30 settembre 2012 ANAS s.p.a. ha svolto le funzioni di concedente delle infrastrutture autostradali, funzioni successivamente attribuite al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili giuste le previsioni di cui al combinato disposto dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell'articolo 11, comma 5, del decreto – legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.



Il **comma 3** prevede la costituzione per le finalità di cui al comma 1 (*id est*, determinazione e corresponsione dell'indennizzo eventualmente dovuto al concessionario inadempiente) di un fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con una dotazione di complessivi 500 milioni di euro nel triennio 2022 – 2024, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024, cui si provvede ai sensi dell'articolo 4.

Il **comma 4** prevede, in relazione agli interventi di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 26 del 25 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 266 del 26 ottobre 2020, la proroga di ulteriori due anni:

- a) ovvero fino al 3 agosto 2024, del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, apposta dal medesimo Comitato interministeriale con la delibera n. 88 del 18 novembre 2010, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 195 del 26 agosto 2011;
- b) ovvero fino al 10 dicembre 2024, del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, apposta dal medesimo Comitato interministeriale con la delibera n. 51 del 2 agosto 2013, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2014.

Nel dettaglio, quanto agli interventi previsti dalla delibera CIPE n. 88 del 2010 si evidenzia che si tratta del completamento del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci) - Latina nord (Borgo Piave) e del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone [CUP: B51B06000390001 collegamento autostradale Roma-Latina - Roma (Tor de' Cenci) - Latina nord (Borgo Piave) - CUP: B21B06000520001 collegamento autostradale Cisterna-Valmontone].

Relativamente, invece, agli interventi previsti dalla delibera CIPE n. 51 del 2013, si evidenzia che si tratta del collegamento A12-Appia. Tratto A12 Roma-Civitavecchia-Roma (Tor de' Cenci): CUP B91B06000530001.

L'importo complessivo del progetto integrato definito come «Sistema autostradale interconnessione A12 - Roma (Tor de' Cenci) - Latina nord (Borgo Piave) e Cisterna-Valmontone», oltre a complanari e opere connesse, è confermato in 2.728.654.821,99 euro, I.V.A. esclusa, di cui 1.999.220.416,05 euro per lavori e oneri per la sicurezza e 729.434.405,94 euro per somme a disposizione. Nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico, la spesa prevista per acquisizione di aree ed immobili, comprese spese tecniche e atti amministrativi, è confermata in 389.347.712,33 euro, non essendo intervenuta la contrattualizzazione dell'affidamento.

Il finanziamento del costo del sistema autostradale di cui sopra, da realizzare in regime di concessione di progettazione, realizzazione e gestione, sarà assicurata fino al limite del 40 per cento dell'importo dell'investimento da un contributo pubblico e per la quota residua da risorse private apportate dal concessionario.

Relativamente alle risorse pubbliche, con delibere CIPE n. 88/2010 e n.51/2013 è stata definita l'assegnazione del contributo pubblico a fondo perduto di 468,1 milioni di euro a valere sulle risorse messe a disposizione dalla legge n. 166 del 2002

A seguito del riparto del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese ex comma 14, art. 1, della legge n. 160 del 2019, sono



state stanziare risorse per il completamento del tratto autostradale Cisterna-Valmontone pari a 300 mln di euro, appostate sul capitolo 7065 p.g. 3 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e ripartite per gli anni dal 2020 al 2026. In relazione a detto intervento, si evidenzia che con d.P.C.M. 16 aprile 2021 è stato nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto – legge n. 32 del 2019, con il compito di procedere alle attività di progettazione, di approvazione dei progetti, nonché di affidamento ed esecuzione dell'intervento anche per fasi funzionali a valere sulle citate risorse appostate sul capitolo 7065, p.g. 3.

Inoltre, con la legge n. 178 del 2020 sono state stanziare ulteriori risorse per il completamento del tratto autostradale Roma-Latina per un importo complessivo di 250 mln, appostate sul capitolo 7065 p.g. 2 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e ripartite per gli anni dal 2021 al 2034.

Agli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dai conseguenti provvedimenti di esproprio si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 2-terdecies, ultimo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.

Articolo 2 (Disposizioni urgenti per la gestione e la sicurezza delle tratte autostradali A24 e A25)

L'articolo reca disposizioni finalizzate garantire, a seguito della risoluzione della convenzione del 18 novembre 2009 sottoscritta tra ANAS s.p.a. e Strada dei Parchi s.p.a., per la gestione in concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25, la continuità e la sicurezza della circolazione lungo dette autostrade, nonché la realizzazione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza, anche antisismica, sulle medesime autostrade.

Al riguardo, si evidenzia che la società Strada dei Parchi s.p.a. è concessionaria della tratta autostradale a pedaggio Roma, l'Aquila, Teramo – diramazione per Torano, Pescara (A24/ A25) a seguito di procedura di gara dal 20 dicembre 2001. Le tratte in gestione si estendono per 281,4 km. La scadenza della concessione è attualmente fissata al 31 dicembre 2030.

Allo stato, nei confronti del concessionario, pendono due procedimenti amministrativi: quello di aggiornamento del piano economico finanziario (PEF) e il procedimento di contestazione per grave inadempimento.

Quanto al primo procedimento, si evidenzia che l'aggiornamento del rapporto concessorio previsto dall'anno 2014 non si è mai perfezionato poiché le proposte di revisione contrattuale presentate da Strada dei Parchi s.p.a. sono state considerate non accoglibili dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

A seguito del ricorso attivato da Strada dei Parchi per l'accertamento del silenzio inadempimento del MIT sulla mancata conclusione del procedimento di approvazione delle proposte di Piano economico finanziario, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2413/2020, in esecuzione della sentenza n. 5330/2018 ha nominato un Commissario ad acta assegnandogli l'incarico di portare a compimento il procedimento relativo al nuovo Piano economico finanziario (PEF).

Il *Commissario ad acta* ha quindi sottoposto al Cipess la proposta di aggiornamento/revisione del Piano Economico Finanziario (PEF) elaborata da Strada dei Parchi s.p.a., ritenendo tale proposta non sostenibile, anche in considerazione degli aumenti tariffari del 15,81% all'anno fino al 2030.



Il Cipess nella seduta del 5 maggio 2022, su conforme parere NARS, ha formulato parere non favorevole sulla proposta di aggiornamento/revisione del PEF.

Quanto al secondo procedimento, si osserva che esso scaturisce dalla contestazione di grave inadempimento formalizzata dal concedente con note prot. n. 33797 del 28 dicembre 2021, prot. n. 1179 del 28 gennaio 2022 e prot. n. 5092 del 28 febbraio 2022.

Quanto alla violazione degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio, si evidenzia che le Procure della Repubblica presso i Tribunali di L'Aquila, Teramo, Pescara, Sulmona hanno avviato specifiche indagini nei confronti dei rappresentanti della società concessionaria.

Con decreto della Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 29 del 14 giugno 2022, è stata disposta la risoluzione della convenzione unica.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità del 7 luglio 2022 adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stato approvato il sopra menzionato decreto dirigenziale.

Tanto premesso, al **comma 1** si prevede che la Convenzione unica del 18 novembre 2009 sottoscritta tra ANAS s.p.a. e Strada dei Parchi s.p.a. per la gestione in concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 è risolta per grave inadempimento del concessionario, sulla base delle motivazioni di cui al citato decreto della Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 29 del 14 giugno 2022, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il 7 luglio 2022. Al contempo, si prevede che il predetto decreto interministeriale è, con la presente disposizione, reso immediatamente e definitivamente efficace.

Il medesimo **comma 1** stabilisce, infine, che, fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto – legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ai sopra menzionati decreti (*id est*, decreto interministeriale e decreto dirigenziale), ancorché non sottoposti a visto e registrazione da parte della Corte dei conti, si applica la disciplina di cui all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Il **comma 2** prevede che, in considerazione della retrocessione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in qualità di concedente della rete autostradale, costituita dalle autostrade A24 e A25 e nelle more del trasferimento della titolarità della concessione di detta rete autostradale, alla società in-house di cui all'articolo 2, comma 2- sexies, del decreto – legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2023, ANAS s.p.a. assume, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decreto e al fine di assicurare la continuità della circolazione in condizione di sicurezza, la gestione delle sopra menzionate autostrade, provvedendo, altresì, allo svolgimento delle attività di seguito descritte:

a) effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria;



b) completamento degli interventi di cui all'articolo 52 – *quinquies* del decreto – legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e di cui all'articolo 16 – *bis* del decreto – legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a valere sulle risorse previste dalle citate disposizioni; trattasi di lavori e di interventi di ripristino e messa in sicurezza, anche antisismica, delle tratte autostradali A24 e A25;

c) nei limiti delle risorse allo scopo individuate, effettuazione di ogni ulteriore intervento ritenuto necessario dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ovvero dal Commissario straordinario di cui all'articolo 206 del decreto – legge 19 maggio 2020, n.34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.

Agli oneri derivanti dalla lettera a), si provvede ai sensi del **comma 8**,

Il **comma 3** reca disposizioni finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività individuate al comma 2, nonché per assicurare la continuità della circolazione lungo le autostrade A24 e A25, prevedendo che la società ANAS s.p.a.:

a) si avvale, con rimborso dei relativi oneri ed a valere sulle risorse di cui al comma 8, del personale della società Strada dei Parchi s.p.a., nonché delle società Parchi Global Service s.p.a. e Infraengineering S.r.l., titolare, alla data di entrata in vigore del presente decreto - legge, di un contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di dette società e assegnato, alla medesima data, allo svolgimento del servizio autostradale, con esclusione del personale inquadrato come dirigente. ANAS s.p.a. è, altresì, autorizzata ad assumere, nella misura necessaria ad assicurare lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, il personale di cui al primo periodo, che, a tal fine, non è tenuto ad osservare i termini di preavviso previsti in caso di dimissioni volontarie e che viene inquadrato, secondo le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla medesima ANAS, in un livello corrispondente a quello riconosciuto da Strada dei Parchi s.p.a., da Parchi Global Service s.p.a. o da Infraengineering S.r.l., con salvaguardia, ad ogni effetto economico e normativo, dell'anzianità lavorativa maturata presso dette società. All'uopo, si precisa che l'assunzione da parte di detto personale da parte di ANAS s.p.a. costituisce una mera facoltà, il cui esercizio è rimesso alla medesima ANAS s.p.a., qualora ritenga che l'assunzione, in luogo dell'utilizzazione, previo rimborso dei relativi oneri, del personale delle società sopra menzionate, possa meglio rispondere alle esigenze di una gestione più razionale, efficiente ed economica di dette autostrade. Il personale assunto da ANAS s.p.a. è trasferito, con esclusione del diritto d'opzione e fatta salva la possibilità di detto personale di rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma, del codice civile, alla società di cui al articolo 2, comma 2 – *sexies*, del decreto – legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, entro la data indicata con il decreto di cui al comma 2- *septies* del medesimo articolo 2 ovvero, se posteriore, a quella dell'effettivo affidamento a detta società della titolarità della concessione relativa alla rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25;

b) per l'affidamento delle attività necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo



e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016 e delle disposizioni in materia di subappalto;

c) può effettuare la selezione degli operatori economici affidatari della realizzazione degli interventi di cui al comma 2 di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, anche nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo 54 del citato codice dei contratti, in relazione ai quali non è ancora intervenuta l'aggiudicazione degli appalti basati sui medesimi accordi quadro ovvero non si è provveduto alla loro esecuzione secondo le modalità previste dal citato articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del codice dei contratti pubblici;

d) provvede ad applicare e a riscuotere le tariffe da pedaggio, comprensive del sovrapprezzo di cui all'articolo 1, comma 1021, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e i relativi proventi sono destinati alla copertura dei costi di gestione, nonché all'effettuazione degli interventi di cui alle lettere a) del comma 2 e, per la parte eccedente, a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2. È esclusa ogni ulteriore remunerazione in favore di ANAS s.p.a. per lo svolgimento delle attività affidate ai sensi del presente articolo.

Al fine di garantire il completo svolgimento delle attività individuate al comma 2, nonché per assicurare la continuità della circolazione lungo le autostrade A24 e A25, il **comma 4** stabilisce che la società Strada dei Parchi s.p.a., la società Parchi Global Service s.p.a., la società Infraengineering S.r.l. e la società Toto Holding s.p.a. provvedono a mettere immediatamente a disposizione di ANAS s.p.a. tutta la documentazione, anche tecnica, relativa allo stato di funzionalità delle infrastrutture autostradali e ai programmi di manutenzione in corso di esecuzione il personale, i beni materiali, ivi compresi i beni immobili, e i beni immateriali necessari per la gestione e la manutenzione ordinaria delle autostrade A24 e A25, nonché a garantire al personale autorizzato da ANAS s.p.a. l'accesso a tutta la documentazione pertinente detenuta da dette società ovvero da altre società controllate dalla società Toto Holding s.p.a. .. La documentazione e i beni messi a disposizione di ANAS s.p.a. ai sensi del presente comma, sono analiticamente indicati in appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti delle parti.

Il **comma 5** prevede che, in caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 4 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 340 del codice penale ove ne ricorrano i presupposti, la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di un commissario *ad acta* che si sostituisce agli organi di amministrazione delle società di cui al medesimo comma 4 ai fini della messa a disposizione della documentazione, del personale e dei beni indicati nel citato comma 4. Nello svolgimento della propria attività, il commissario *ad acta* può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, che agiscono con i poteri e le facoltà previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e dalle altre disposizioni tributarie, nonché della collaborazione di altri organi dello Stato.

Dalla disposizione, stante il tenore della stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 6** prevede che, al fine di consentire lo svolgimento da parte di ANAS s.p.a. delle attività di cui al comma 2, nonché per assicurare la continuità della circolazione lungo le autostrade A24 e A25, le prestazioni previste dai contratti stipulati da Strada dei Parchi s.p.a. per la gestione di dette



autostrade ovvero per l'effettuazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2, qualora non già integralmente eseguite alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono rese nei confronti di ANAS s.p.a. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ANAS subentra nei contratti di cui al primo periodo e dalla stessa ritenuti indispensabili.

Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse individuate dal comma 8.

Al fine di garantire adeguate verifiche e controlli in materia di sicurezza, al **comma 7** si prevede che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali provveda ad effettuare ispezioni finalizzate a verificare, entro il 31 dicembre 2022, le condizioni di sicurezza dell'intera infrastruttura delle autostrade A24 e A25, informando mensilmente ANAS s.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sull'esito delle ispezioni effettuate.

Trattasi di disposizione di contenuto ordinamentale, riguardante lo svolgimento di una delle attività istituzionalmente affidate ad ANSFISA ai sensi dell'articolo 12 del decreto - legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 8** individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla lettera a) del comma 2, e dalle lettere a), b) e c) del comma 3, nonché dai commi 4 e 6, a valere sui pedaggi riscossi da ANAS s.p.a. ai sensi della lettera d) del citato comma 3.

Inoltre, per l'anno 2022, si prevede il riconoscimento in favore di ANAS s.p.a. di un'anticipazione di euro 60 milioni, che viene dalla medesima società restituita, senza applicazione di interessi, entro sessanta giorni dal trasferimento delle autostrade A24 e A25 alla società in-house di cui all'articolo 2, comma 2- sexies, del decreto - legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, mediante apposito versamento all'entrata dello Stato, effettuato a valere sui ricavi da pedaggio complessivamente riscossi alla data del citato trasferimento, al netto di quelli impiegati per i costi di gestione di cui al comma 2. Detto importo è riassegnato al fondo di cui all'articolo 1, comma 3.

Al fine di quantificare l'onere di euro 60 milioni per l'anno 2022 si rileva che lo stesso è stato determinato tenendo conto, da un lato, dei dati relativi alla gestione operativa riportati nei bilanci d'esercizio 2020 e 2021 e ai valori previsionali indicati dalla società Strada dei Parchi s.p.a., che indicano un onere di gestione medio annuale di 110 milioni di euro, e, dall'altro, della circostanza che, per l'anno 2022, la gestione ANAS s.p.a. riguarderà esclusivamente il secondo semestre dell'anno. In relazione all'onere di gestione medio annuale, si precisa che l'importo sopra indicato, pari a 110 milioni di euro, è stato determinato tenendo conto dei costi della produzione, indicati nei suddetti bilanci e relativi a:

- a) costi per materie prime, sussidiarie e consumi;
- b) costi per i servizi (incluse le manutenzioni ordinarie svolte per il tramite della società Global Service s.p.a. e i servizi di verifica delle infrastrutture effettuata dalla società Infraengineering s.p.a.)
- c) costi per il godimento dei beni di terzi (canoni di leasing);
- d) costi del personale;



e) oneri diversi di gestione.

Dette voci di costo corrispondono alle attività previste dai commi 2, 3, 4 e 6 del presente articolo ed affidate ad ANAS s.p.a..

Quanto all'anno 2023, si rappresenta che i ricavi da pedaggio consentiranno ad ANAS s.p.a. di disporre delle risorse occorrenti per la gestione dell'infrastruttura e l'effettuazione degli interventi di cui alle lettere a) e c) del comma 2.

Di seguito, si riportano i dati consuntivi dei ricavi da pedaggio (al netto della quota di sovrapprezzo di competenza ANAS s.p.a.) risultanti dai bilanci della società Strada dei Parchi s.p.a. relativi agli anni 2019, 2020 e 2021, con l'indicazione del dato di previsione 2022, prudenzialmente indicato, nonostante l'intervenuta cessazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, come corrispondente al volume di ricavi dichiarati nel 2021

ANNI	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ricavi netti da pedaggio			162.591.000	123.270.000	147.764.000	147.764.000

Il **comma 9**, in relazione all'indennizzo previsto dal citato articolo 35, comma 1, del decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162, dispone che lo stesso sia determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del presente decreto - legge, fermo il diritto al risarcimento del danno causato dal grave inadempimento da parte della società Strada dei Parchi s.p.a. agli obblighi previsti dalla convenzione di concessione.

Il **comma 10** prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile provvede a trattenere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto - legge, sull'eventuale indennizzo di cui al comma 9 una somma corrispondente all'importo delle rate di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione unica del 18 novembre 2009 dovute e non ancora versate da Strada dei Parchi s.p.a. ad ANAS s.p.a. alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il versamento ad ANAS s.p.a. delle somme trattenute ai sensi del primo periodo del presente comma avviene secondo le modalità previste dal comma 2 del medesimo articolo 1.

All'uopo, si ricorda che l'articolo 3, comma 3.0, lettera c) della citata Convenzione unica prevede che il Concessionario assume l'obbligo di corrispondere al Concedente (ovvero ad ANAS s.p.a.) il corrispettivo della concessione, come comprensivo della quota di oneri finanziari da dilazione, del valore di euro 748.862.503,68, attualizzato al 6%, mediante pagamenti annuali (da effettuarsi entro il 31 marzo di ciascun anno) dell'importo di euro 55.800.000, comprensivo degli interessi da dilazione.

Nella Tabella seguente, sono riportate le somme dovute e non ancora versate da Strada dei Parchi s.p.a. ad ANAS s.p.a. in forza della sopra richiamata previsione convenzionale.



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prog.	Anno	Rata annua (€ * 1.000)	Quota capitale	Quota interessi	Rate residue (€ * 1,000)		Note
1	2003	55.860	10.928	44.932	737.935		
2	2004	55.860	11.577	44.283	726.358		
3	2005	55.860	12.278	43.582	714.080		
4	2006	55.860	13.015	42.845	701.065		
5	2007	55.860	13.796	42.064	687.269		
6	2008	55.860	14.624	41.236	672.645		
7	2009	55.860	15.501	40.359	657.143		
8	2010	55.860	16.431	39.429	640.712		
9	2011	55.860	17.417	38.443	623.295		
10	2012	55.860	18.462	37.398	604.833		
11	2013	55.860	19.570	36.290	585.262		
12	2014	55.860	20.744	35.116	564.518		
13	2015	55.860	21.989	33.871	542.529	55.860	art. 52 quinquies D. L. 50/2017
14	2016	55.860	23.308	32.552	519.221	55.860	art. 52 quinquies D. L. 50/2017
15	2017	55.860	24.707	31.153	494.514	55.860	art. 9 tricies D. L. 123/2019
16	2018	55.860	26.189	29.671	468.325	55.860	art. 9 tricies D. L. 123/2019
17	2019	55.860	27.760	28.100	440.565	55.860	importo richiesto con decreto ingiuntivo oggetto di opposizione
18	2020	55.860	29.426	26.434	411.139	55.860	importo richiesto con decreto ingiuntivo oggetto di opposizione
19	2021	55.860	31.192	24.668	379.947	55.860	
20	2022	55.860	33.063	22.797	346.884	55.860	
21	2023	55.860	35.047	20.813	311.837	55.860	
22	2024	55.860	37.150	18.710	274.687	55.860	
23	2025	55.860	39.379	16.481	235.308	55.860	
24	2026	55.860	41.742	14.118	193.567	55.860	
25	2027	55.860	44.246	11.614	149.321	55.860	
26	2028	55.860	46.901	8.959	102.420	55.860	
27	2029	55.860	49.715	6.145	52.705	55.860	
28	2030	55.860	52.698	3.162	7	55.860	
€ * 1.000		1.564.080			893.760		

Il **comma 11** prevede che alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 8, si provveda ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 3 (Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR)

Le disposizioni introdotte con il presente articolo hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4 (Disposizioni finanziarie)

L'articolo reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, quantificati complessivamente in 160 milioni di euro per l'anno 2022, in 150 milioni di euro per l'anno 2023 e in 250 milioni di euro per l'anno 2024, cui si provvede:

- a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle somme di cui all'articolo 1, comma 813, della legge 208 dicembre 2015, n. 208, come rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2021, n.234;
- b) quanto a 15 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- c) quanto a 15 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
- d) quanto a 30 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,



n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5 (Entrata in vigore)

L'articolo reca l'entrata in vigore del provvedimento.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

07/07/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO

Decreto legge recante "Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali"															
(in milioni di euro)															
Articolo	Comma	lettera	descrizione	e/s	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento				
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024
1	3		Fondo per la concessione dell'indennizzo eventualmente dovuto al concessionario autostradale inadempiente	s	100,0	150,0	250,0		100,0	150,0	250,0		100,0	150,0	250,0
2	8		Anticipazione in favore di ANAS s.p.a. per gestione e la sicurezza delle tratte autostradali A24 e A25	s	60,0				60,0				60,0		
4	1	a	Relazione Fondo per sanzioni relative a sentenze di condanna della UE di cui all'art. 1, comma 813 della legge n. 208/2015	s	-300,0	-150,0	-250,0		-300,0	-150,0	-250,0		-300,0	-150,0	-250,0
4	1	b	Relazione del Fondo per il riacquisto dei residui passivi perenti di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196/2009-MIMS	s	-15,0				-15,0				-15,0		
4	1	c	Relazione Fondo riserva per variazione fascia Regioni di cui all'articolo 13-bisdecies del DL n. 137/2020	s	-15,0				-15,0				-15,0		
4	1	d	Relazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del DL n. 28/2/004	s	-30,0				-30,0				-30,0		
			totale entrate	e	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			totale spese	s	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85, recante disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l'accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2022.

Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l'accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri »;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante « Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria »;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato »;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante « Codice dei contratti pubblici »;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge, recante « Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze »;

Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, recante « Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici »;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante « Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica »;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, recante « Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante « Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle

infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali »;

Visto il decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante « Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili »;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza in ragione della strategicità delle infrastrutture autostradali, di definire, in caso di estinzione della concessione per inadempimento del concessionario e fermo il diritto del concedente al risarcimento dei danni cagionati da detto inadempimento, le modalità di determinazione dell'indennizzo previsto dall'articolo 35, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, nonché di prorogare l'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità di alcuni interventi autostradali indispensabili per migliorare la sicurezza della circolazione sul territorio nazionale;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza, in ragione dell'intervenuta cessazione per grave inadempimento del concessionario della concessione relativa alle autostrade A24 e A25, della classificazione di dette autostrade quali opere strategiche per le finalità di protezione civile per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2003 e successive modificazioni e della necessità di assicurare la continuità della circolazione in condizioni di sicurezza, prevedere l'immediato subentro della società ANAS s.p.a. nella gestione delle autostrade A24 e A25, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 e nelle more del loro affidamento alla società prevista dall'articolo 2, comma 2-*sexies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, disciplinando altresì le modalità di detta gestione temporanea, nonché quelle relative alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza antisismica e di ripristino della funzionalità delle stesse anche in coordinamento con il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Ritenuta inoltre la necessità e l'urgenza di introdurre norme processuali finalizzate ad accelerare la definizione dei giudizi amministrativi aventi ad oggetto atti o procedure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in modo da assicurare il rispetto dei termini previsti dallo stesso PNRR;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Disposizioni urgenti in materia di concessioni
e infrastrutture autostradali)*

1. In caso di estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario ai sensi dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'importo previsto dal quarto periodo del comma 1 del medesimo articolo 35 è determinato, previa appropriata verifica delle voci di bilancio in coerenza con quanto previsto dall'articolo 176, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e a seguito di asseverazione da parte di una primaria società di revisione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, non oltre dodici mesi dall'estinzione della concessione. È fatto salvo il diritto del concedente al risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento del concessionario, determinato tenendo conto anche delle risultanze delle ispezioni effettuate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, su richiesta del concedente e finalizzate a verificare lo stato dell'infrastruttura autostradale oggetto di concessione.

2. Il concedente è autorizzato a trattenere dall'ammontare determinato ai sensi del comma 1, l'importo corrispondente all'eventuale credito vantato da ANAS s.p.a., a titolo di prezzo di concessione, nei confronti del concessionario. Le somme trattenute sono versate ad ANAS s.p.a. nei termini e secondo le modalità definite con la medesima società e d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto del flusso di cassa derivante dai proventi della gestione dell'infrastruttura autostradale eventualmente affidata ad ANAS s.p.a. ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Sulle somme trattenute non decorrono ulteriori interessi.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 4.

4. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 26 del 25 giugno 2020, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 266 del 26 ottobre 2020, e alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 25 del 25 giugno 2020, pubblicata

nella *Gazzetta ufficiale* n. 264 del 24 ottobre 2020, nelle more della definizione del procedimento per l'affidamento di detti interventi, è disposta la proroga di ulteriori due anni, fino al 3 agosto 2024, del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, apposta dal medesimo Comitato interministeriale con la delibera n. 88 del 18 novembre 2010, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 195 del 26 agosto 2011, nonché la proroga di ulteriori due anni, fino al 10 dicembre 2024, del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, apposta dal medesimo Comitato interministeriale con la delibera n. 51 del 2 agosto 2013, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2014. Agli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dai conseguenti provvedimenti di esproprio si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 2-terdecies, ultimo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti per la gestione e la sicurezza delle tratte autostradali A24 e A25)

1. La Convenzione unica del 18 novembre 2009 sottoscritta tra ANAS s.p.a. e Strada dei Parchi s.p.a. per la gestione in concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 è risolta per grave inadempimento del concessionario, Strada dei Parchi s.p.a., sulla base delle motivazioni del decreto della Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 29 del 14 giugno 2022, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 7 luglio 2022. Con la presente disposizione, il citato decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è reso immediatamente e definitivamente efficace. Fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ai decreti di cui al primo e al secondo periodo del presente comma si applica, ancorché non sottoposti a visto e registrazione della Corte dei conti, la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 1, quarto periodo, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in considerazione della retrocessione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in qualità di concedente della rete autostradale, costituita dalle autostrade A24 e A25 e nelle more del trasferimento della titolarità della conces-

sione di detta rete autostradale, alla società *in-house* di cui all'articolo 2, comma 2-*sexies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2023, ANAS s.p.a. assume, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decreto e al fine di assicurare la continuità della circolazione in condizione di sicurezza, la gestione delle autostrade A24 e A25, ai sensi del medesimo comma 1 del citato articolo 35, provvedendo, altresì, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria;

b) completamento degli interventi di cui all'articolo 52-*quinquies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a valere sulle risorse previste dalle citate disposizioni;

c) nei limiti delle risorse allo scopo individuate, effettuazione di ogni ulteriore intervento ritenuto necessario dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ovvero dal Commissario straordinario di cui all'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, nonché per assicurare la continuità della circolazione lungo le autostrade A24 e A25, la società ANAS s.p.a.:

a) si avvale, con rimborso dei relativi oneri ed a valere sulle risorse di cui al comma 8, del personale della società Strada dei Parchi s.p.a., nonché delle società Parchi Global Service s.p.a. e Infraengineering S.r.l., titolare, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di un contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di dette società e assegnato, alla medesima data, allo svolgimento del servizio autostradale, con esclusione del personale inquadrato come dirigente. ANAS s.p.a. è, altresì, autorizzata ad assumere, nella misura necessaria ad assicurare lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, il personale di cui al primo periodo, che, a tal fine, non è tenuto ad osservare i termini di preavviso previsti in caso di dimissioni volontarie e che viene inquadrato, secondo le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla medesima ANAS, in un livello corrispondente a quello riconosciuto da Strada dei Parchi s.p.a., da Parchi Global Service s.p.a. o da Infraengineering S.r.l., con salvaguardia, ad ogni effetto economico e normativo, dell'anzianità lavorativa maturata presso dette società. Il personale assunto da ANAS s.p.a., ai sensi del secondo periodo, è trasferito, con esclusione del diritto d'opzione e fatta salva la possibilità di detto personale di rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma, del codice civile, alla società di cui al articolo 2, comma 2-*sexies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito,

con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, entro la data indicata con il decreto di cui al comma 2-*septies* del medesimo articolo 2 ovvero, se posteriore, a quella dell'effettivo affidamento a detta società della titolarità della concessione relativa alla rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25;

b) per l'affidamento delle attività necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016 e delle disposizioni in materia di subappalto;

c) può effettuare la selezione degli operatori economici affidatari della realizzazione degli interventi di cui al comma 2 di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, anche nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo 54 del citato codice dei contratti, in relazione ai quali non è ancora intervenuta l'aggiudicazione degli appalti basati sui medesimi accordi quadro ovvero non si è provveduto alla loro esecuzione secondo le modalità previste dal citato articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del codice dei contratti pubblici;

d) provvede ad applicare e a riscuotere le tariffe da pedaggio, comprensive del sovrapprezzo di cui all'articolo 1, comma 1021, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e i relativi proventi sono destinati alla copertura dei costi di gestione, nonché all'effettuazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 2 e, per la parte eccedente, a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2. È esclusa ogni ulteriore remunerazione in favore di ANAS s.p.a. per lo svolgimento delle attività affidate ai sensi del presente articolo.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, la società Strada dei Parchi s.p.a., la società Parchi Global Service s.p.a., la società Infraengineering S.r.l. e la società Toto Holding s.p.a. provvedono a mettere immediatamente a disposizione di ANAS s.p.a. tutta la documentazione, anche tecnica, relativa allo stato di funzionalità delle infrastrutture autostradali e ai programmi di manutenzione in corso di esecuzione, i beni materiali, ivi compresi i beni immobili, e i beni immateriali necessari per la gestione e la manutenzione ordinaria delle autostrade A24 e A25, nonché a garantire al personale autorizzato da ANAS s.p.a. l'accesso a tutta la documentazione pertinente detenuta da dette società ovvero da altre società controllate dalla società Toto Holding s.p.a.. La documentazione e i beni messi a disposizione di ANAS s.p.a. ai sensi del presente comma, sono analiticamente indicati in appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti delle parti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 4, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 340 del codice penale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è un nominato un commissario *ad acta* che si sostituisce agli organi di amministrazione delle società di cui al medesimo comma 4 ai fini della messa a disposizione della documentazione e dei beni indicati nel citato comma 4. Nello svolgimento della propria attività, il commissario *ad acta* può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, che agiscono con i poteri e le facoltà previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e dalle altre disposizioni tributarie, nonché della collaborazione di altri organi dello Stato.

6. Al fine di consentire lo svolgimento da parte di ANAS s.p.a. delle attività di cui al comma 2, nonché per assicurare la continuità della circolazione lungo le autostrade A24 e A25, le prestazioni previste dai contratti stipulati da Strada dei Parchi s.p.a. per la gestione di dette autostrade ovvero per l'effettuazione degli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 2, qualora non già integralmente eseguite alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono rese nei confronti di ANAS s.p.a. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ANAS subentra nei contratti di cui al primo periodo e dalla stessa ritenuti indispensabili.

7. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali provvede ad effettuare ispezioni finalizzate a verificare, entro il 31 dicembre 2022, le condizioni sicurezza dell'intera infrastruttura autostradale, costituita dall'autostrade A24 e A25, informando mensilmente ANAS s.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sui risultati dell'attività ispettiva svolta.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dalla lettera *a)* del comma 2, dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 3, nonché dai commi 4 e 6, si provvede a valere sui pedaggi riscossi da ANAS s.p.a. ai sensi della lettera *d)* del citato comma 3. Per l'anno 2022, è riconosciuta in favore di ANAS s.p.a. un'anticipazione di euro 60 milioni, che viene dalla medesima società restituita, senza applicazione di interessi, entro sessanta giorni dal trasferimento della titolarità della concessione relativa infrastruttura autostradale, costituita dall'autostrade A24 e A25, alla società *in-house* di cui all'articolo 2, comma 2-*sexies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, mediante apposito versamento all'entrata dello Stato, effettuato a valere sui ricavi da pedaggio complessivamente riscossi alla data del citato trasferimento, al netto di quelli impiegati per i costi di gestione e di manutenzione ordinaria di cui al comma 2. Detto importo è riassegnato al fondo di cui all'articolo 1, comma 3.

9. Fermo il diritto al risarcimento del danno causato dal grave inadempimento della società Strada dei Parchi s.p.a. agli obblighi previsti dalla Convenzione unica di cui al comma 1, l'importo previsto dall'articolo 35,

comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 è determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 1. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 3.

10. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile provvede a trattenere sull'importo di cui al comma 9, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, una somma corrispondente all'entità delle rate di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione unica del 18 novembre 2009 dovute e non ancora versate da Strada dei Parchi s.p.a. ad ANAS s.p.a. alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il versamento ad ANAS s.p.a. delle somme trattenute ai sensi del primo periodo del presente comma avviene secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 2.

11. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 8, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 3.

(Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR)

1. Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), qualora risulti anche sulla base di quanto rappresentato dalle amministrazioni o dalle altre parti del giudizio che il ricorso ha ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, in caso di accoglimento della istanza cautelare, il tribunale amministrativo regionale, con la medesima ordinanza, fissa la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, si applica il primo periodo del presente comma e il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti. Nel caso in cui l'udienza di merito non si svolga entro i termini previsti dal presente comma, la misura cautelare perde efficacia, anche qualora sia diretta a determinare un nuovo esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione.

2. Nella decisione cautelare e nel provvedimento di fissazione dell'udienza di merito, il giudice motiva espressamente sulla compatibilità della misura e della data dell'udienza con il rispetto dei termini previsti dal PNRR.

3. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a rappresentare che il ricorso ha ad oggetto una procedura amministrativa che riguarda interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR.

4. Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 109, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato. Si applica l'articolo 49 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

5. Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applicano, in ogni caso, gli articoli 119, secondo comma, e 120, nono comma, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo.

7. All'articolo 48, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 109:

a) dopo le parole « di cui al comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « e nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e relative attività di espropriazione, occupazione e di asservimento, nonché in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR »;

b) dopo le parole « al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. » sono aggiunte le seguenti: « In sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR. ».

8. Nelle ipotesi in cui, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, la misura cautelare sia già stata concessa, qualora il ricorso abbia ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi opere o interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, l'udienza per la discussione del merito è anticipata d'ufficio entro il termine del comma 1. In tale ipotesi si applicano le ulteriori disposizioni contenute nel presente articolo.

Articolo 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2, pari complessivamente a 160 milioni di euro per l'anno 2022, a 150 milioni di euro per l'anno 2023 ed a 250 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corri-

spondente utilizzo delle somme di cui all'articolo 1, comma 813, della legge 208 dicembre 2015, n. 208, come rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 15 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

c) quanto a 15 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

d) quanto a 30 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Ambasciata d'Italia a Lusaka, addì 7 luglio 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIOVANNINI, *Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: CARTABIA